

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA PUBBLICITARIA DISCOVERY ITALIA S.R.L.

1) OGGETTO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

- 1.1 Oggetto delle presenti condizioni generali di contratto è la disciplina dei rapporti contrattuali tra Discovery Italia S.r.l. (di seguito "Discovery") ed il Committente (come meglio identificato nella Proposta) relativi alla vendita di spazi pubblicitari su canali televisivi gestiti da Discovery e/o sui siti web di proprietà della stessa e/o su ogni altro mezzo così come specificato di volta in volta nella Proposta (di seguito i canali, i siti web e gli altri mezzi ora detti, come via via specificati nella Proposta, i: "Mezzi"). Le presenti condizioni generali sono pubblicate sul sito www.discoverymedia.com ai sensi e per gli effetti, tra l'altro, dell'art. 1341 c.c..
- 1.2 Fermo quanto previsto dall'art. 1.3, la conclusione del contratto tra Discovery ed il Committente per l'acquisto di spazi pubblicitari sui Mezzi avverrà, ai sensi dell'articolo 1326 c.c., mediante ricezione (anche solo via email) da parte di Discovery dell'accettazione scritta del Committente, con cui quest'ultimo conferma la proposta di contratto effettuata da Discovery (di seguito "Proposta"), proposta di cui le presenti Condizioni Generali costituiscono parte integrante e sostanziale ai sensi, tra l'altro, dell'art. 1341 co. 1 c.c..
- 1.3 Il Committente si impegna ad effettuare e far pervenire a Discovery qualunque contestazione relativa alla conclusione del contratto e/o difformità fra il contenuto dell'ordine effettuato e la Proposta inviata da Discovery entro 7 giorni dalla ricezione della stessa. La mancata contestazione entro il suddetto termine di 7 giorni equivarrà ad accettazione da parte del Committente della Proposta di Discovery ai sensi e per gli effetti, tra l'altro, di quanto previsto dal precedente art. 1.2.

2) MODIFICA PALINSESTO, VARIAZIONE CALENDARI E DIRITTO DI RIFIUTO

- 2.1 Discovery e il Committente determineranno, prima dell'inizio della diffusione, il calendario di massima contenente la programmazione degli spazi pubblicitari prenotati. Detto calendario avrà valore puramente indicativo e non vincolante per Discovery.
- 2.2 In proposito, il Committente prende atto che Discovery, per esigenze tecniche, editoriali e/o di altro genere, è libera di modificare in ogni momento il palinsesto/catalogo dei servizi indicati nella Proposta, sopprimendo taluni programmi ovvero variandone orari, date e Mezzi di trasmissione, senza che per questo Discovery possa essere ritenuta responsabile per gli ordini eventualmente non soddisfatti e/o non evasi e senza che il Committente possa vantare alcuna pretesa di alcun genere nei confronti di Discovery. A tal fine, il Committente prende atto che Discovery, pur impegnandosi a fare quanto in suo potere per garantire il rispetto di quanto indicato nel calendario sopra detto, si riserva la facoltà di apportare, anche senza preavviso, ogni modifica che Discovery ritenga necessaria per adeguare la programmazione pubblicitaria alle variazioni di palinsesto/catalogo di cui al presente art. 2.2 e, quindi, di inserire i messaggi pubblicitari in spazi alternativi aventi caratteristiche identiche o analoghe, in termini di fascia temporale, di giorno e di Mezzo, rispetto a quelli prenotati. Qualora ciò non risultasse possibile, Discovery ed il Committente discuteranno in buona fede, quale unico rimedio del Committente, eventuali tempi e modalità di recupero degli ordini non evasi.
- 2.3 Le eventuali richieste di modifica delle modalità di trasmissione dei messaggi pubblicitari (tempi, orari, giornate di diffusione, etc.) rispetto a quelle concordate nel calendario di cui al precedente art. 2.1 dovranno pervenire per iscritto a Discovery da parte del Committente, unitamente alle indicazioni di modifica, con 20 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di diffusione della pubblicità indicata nel predetto calendario. In caso di mancato rispetto da parte del Committente del termine suindicato, il Committente sarà comunque tenuto a corrispondere a Discovery l'intero importo pattuito quale corrispettivo della vendita degli spazi pubblicitari.
- 2.4 Discovery ha facoltà di rifiutare e/o di sospendere, anche nel corso dell'esecuzione dell'ordine e senza che il Committente possa vantare alcuna pretesa di alcun genere nei confronti di Discovery e fermo inoltre restando l'obbligo del Committente medesimo di corrispondere quanto dovuto per i messaggi già trasmessi, la diffusione delle pubblicità che:
 - a) siano ritenute, ad insindacabile giudizio di Discovery, non aderenti all'indirizzo od alla linea editoriale adottata dal Mezzo o dai Mezzi prescelti e/o in contrasto con quanto previsto dal successivo art. 4;
 - b) non rechino gli estremi delle autorizzazioni degli enti competenti, quando tale menzione sia prescritta, o comunque difettino di autorizzazioni obbligatorie;
 - c) possano determinare fondati reclami da parte di terze parti;
 - d) siano in contrasto con la normativa vigente in materia quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Codice di Autodisciplina pubblicitaria, le disposizioni in materia di pubblicità contenute nel D.L.vo 177/2005, la Delibera dell'Autorità per la garanzie nelle comunicazioni n. 538/01/CSP, come via via modificata, il D.M. 581/93.

3) CONSEGNA MATERIALE

- 3.1 Il Committente si impegna a far pervenire il materiale occorrente per la diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le caratteristiche e le modalità tecniche richieste da Discovery, direttamente a quest'ultima o ai suoi aventi causa, almeno 7 giorni prima della data prevista per l'inizio della trasmissione dei messaggi. Tutte le spese relative alla produzione ed alla trasmissione del materiale pubblicitario sono a carico del Committente.
- 3.2 In caso di mancata consegna del materiale entro i termini prescritti ovvero in caso di mancato rispetto da parte del Committente delle eventuali prescrizioni impartite sul materiale e/o la sua consegna, Discovery non sarà tenuta a trasmettere i messaggi ma il Committente sarà tenuto a corrispondere a Discovery l'intero importo pattuito quale corrispettivo per la vendita dei relativi spazi pubblicitari.
- 3.3 È, comunque, facoltà di Discovery (ma non obbligo), nel menzionato caso di ritardata consegna del materiale da diffondere, rinviare la diffusione delle pubblicità ad altre date, che saranno dalla stessa insindacabilmente fissate.

4) RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE

- 4.1 Il Committente dichiara e garantisce che l'utilizzo del materiale consegnato e la diffusione dei relativi messaggi non viola i diritti di terzi di ogni natura, inclusi, a mero titolo esemplificativo, i diritti d'autore e/o i diritti connessi e/o i diritti di proprietà industriale e intellettuale e/o i diritti derivanti dalla disciplina sulla concorrenza sleale e/o sulla pubblicità, il diritto al nome o all'immagine, alla reputazione di qualsiasi persona od entità o altri diritti della personalità.

- 4.2 Il Committente garantisce inoltre che il suddetto materiale ed i relativi messaggi non contiene/contengono alcun elemento sonoro e/o visivo avente comunque natura subliminale e non è/sono comunque illecito/i, osceno/i e/o diffamatorio/i, o comunque contrario/i a qualsiasi disposizione di legge applicabile, ivi compresa, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, le norme a tutela dei minori, le disposizioni che vietano o limitano la pubblicità di particolari prodotti o servizi.
- 4.3 In ogni caso e per ogni eventualità il Committente è responsabile del contenuto della pubblicità in virtù di quanto espressamente convenuto nel presente contratto e dichiara di assumere ogni responsabilità in ordine agli adempimenti connessi alla realizzazione ed alla diffusione dei messaggi pubblicitari. Il Committente garantisce di essere titolare dei diritti di utilizzazione economica dei messaggi e di essere in possesso delle autorizzazioni necessarie per la loro diffusione; e garantisce di aver pagato e comunque che pagherà ogni somma (i) che sia comunque eventualmente dovuta a società di *collecting* o a qualsiasi altro soggetto che sia titolare di diritti di proprietà intellettuale e/o industriale sopra detti; e (ii) che debba comunque gravare sul Committente in base a norme di legge.
- 4.4 Il Committente, in qualsiasi momento, anche successivamente alla scadenza del presente accordo, si impegna nei confronti di Discovery e dei suoi aventi causa, a manlevarla/i e a tenerla/i indenne/i da ogni e qualsiasi pregiudizio o conseguenza dannosa derivante dalla violazione o dal mancato rispetto da parte del Committente delle garanzie di cui al presente art. 4 e degli obblighi e/o dei divieti di legge, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la disciplina relativa alla tutela dei minori, alla vendita di prodotti del tabacco e ai giochi con vincite in denaro, con particolare riferimento alla normativa in materia di pubblicità e di comunicazioni commerciali, nonché dalle eventuali pretese di terzi relative alla titolarità o comunque all'utilizzazione e sfruttamento, a titolo oneroso o gratuito, del materiale e per ogni e qualsiasi reclamo, pretesa o richiesta comunque connessi o conseguenti alla realizzazione ed alla diffusione, con qualunque mezzo, dei messaggi oggetto dell'ordine. In ogni caso il Committente è obbligato a farsi carico di tutti i costi giudiziari o extra-giudiziari riconducibili ad istanze di terzi. Nel caso di messaggio promozionale relativo ad una manifestazione a premio il Committente dichiara di assumere ogni responsabilità in ordine agli adempimenti richiesti dalla disciplina legislativa in materia, nessuno escluso, tenendo indenni per l'effetto Discovery ed i suoi aventi causa da ogni pretesa o richiesta da parte dell'Amministrazione competente o dei destinatari della manifestazione a premio oggetto del messaggio pubblicitario.
- 4.5 Il Committente dichiara e garantisce che l'utilizzo del materiale consegnato non lede i diritti riconosciuti a terzi dal D.Lgs. 196/03 e di aver correttamente effettuato tutti gli adempimenti richiesti dal decreto citato nei confronti delle eventuali persone fisiche identificate o identificabili ritratte nelle immagini consegnate per il servizio, e/o i cui dati personali sono ivi contenuti.

5) CONDIZIONI DI PAGAMENTO

- 5.1 Il pagamento integrale del corrispettivo indicato in fattura dovrà essere effettuato direttamente a Discovery entro il termine indicato in fattura, con le modalità indicate nella stessa fattura.
- 5.2 Le fatture inviate da Discovery e non contestate entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, si intendono pienamente accettate.
- 5.3 Discovery si riserva, comunque, la facoltà di esigere il pagamento anticipato dell'intera campagna pubblicitaria ovvero di richiedere idonee garanzie.
- 5.4 Il mancato o parziale pagamento delle fatture entro il termine convenuto dà la facoltà a Discovery di sospendere, senza necessità di avviso, la diffusione della campagna ancora in corso e a ritenere risolto di diritto il rapporto contrattuale ex art. 1456 c.c. Tutto quanto premesso, senza che da parte del Committente possano essere opposte eccezioni di sorta o richieste di danni, fermo restando ovviamente l'obbligo dello stesso Committente, di pagare integralmente l'importo complessivo residuo e salvo il risarcimento dei danni derivanti a Discovery.
- 5.5 Inoltre, il Committente non avrà diritto alla restituzione del materiale, finché non avrà provveduto all'integrale saldo di quanto ad ogni titolo dovuto.
- 5.6 In caso di ritardato pagamento, Discovery avrà il diritto al pagamento degli interessi di mora, fermo ogni ulteriore diritto e/o rimedio di Discovery ai sensi del presente accordo e/o di legge. Gli interessi di mora saranno calcolati ed applicati per tutto il periodo intercorrente dalla data di scadenza del pagamento a quella di effettivo saldo.

6) ACCETTAZIONE CONDIZIONI DI VENDITA LISTINI

Il Committente dichiara di aver preso visione dei correnti listini di vendita di Discovery pubblicati e/o disponibili sul sito www.discoverymedia.com e di accettarli come parte integrante e vincolante del rapporto contrattuale.

7) CONTESTAZIONI

La diffusione del messaggio pubblicitario si intende avvenuta con la semplice trasmissione dello stesso da parte di Discovery, e questo a prescindere dal livello qualitativo della sua ricezione, dalla copertura del medesimo e dagli ascolti registrati sui diversi Mezzi prenotati.

Fermo quanto previsto dal precedente comma, le contestazioni relative ad eventuali difformità di trasmissione dei messaggi rispetto alle modalità concordate che siano state riscontrate dal Committente dovranno, a pena di decadenza, essere debitamente documentate e pervenire a Discovery tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: Inventory_Team_Italy@discovery.com entro 15 giorni dalla data di trasmissione dei relativi messaggi. In nessun caso il Committente potrà ritardare o sospendere i pagamenti. Nel caso di riconosciuta fondatezza del reclamo il Committente avrà diritto alla sola ritrasmissione del messaggio interessato, in fasce orarie e sui mezzi determinati da Discovery, con esclusione di qualsiasi altro diritto, rimedio e/o pretesa.

8) MODIFICHE

Qualsiasi modifica delle condizioni del presente contratto ed eventuali condizioni aggiuntive o speciali non sarà valida se non espressamente pattuita per iscritto.

9) RISERVATEZZA E MODALITÀ DI UTILIZZO

9.1 Il Committente si impegna, durante l'efficacia e successivamente alla cessazione del presente accordo, ad osservare la più assoluta riservatezza su tutti i termini e le condizioni oggetto dello stesso, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le condizioni commerciali in essere tra le Parti ed ogni e qualsiasi dato, informazione, notizia e/o documento riguardante Discovery e/o i prodotti, servizi e strategie di quest'ultima (di seguito le "Informazioni Riservate") di cui verrà a conoscenza per qualunque ragione durante l'esecuzione del presente accordo e/o successivamente all'esecuzione dello stesso.

9.2 Il Committente tratterà le Informazioni Riservate che appartengono a Discovery e/o il rapporto contrattuale in essere con la stessa Discovery, come materiale riservato e confidenziale e non utilizzerà, copierà o divulgherà a terzi le Informazioni Riservate, impegnandosi ad adottare tutte le precauzioni necessarie al fine di impedirne la divulgazione a terzi. Il Committente dovrà inoltre imporre l'obbligo della riservatezza al proprio personale che verrà in contatto con le Informazioni Riservate e garantirà il pieno rispetto da parte del personale medesimo del suddetto obbligo di riservatezza.

Il Committente riconosce fin d'ora che la violazione degli obblighi di riservatezza assunti ai sensi dell'articolo 9.1 e 9.2 del presente accordo costituisce a tutti gli effetti concorrenza sleale e inadempimento contrattuale pertanto si obbliga irrevocabilmente a mantenere indenne Discovery ed a risarcire alla stessa ogni danno, perdita o costo subito a causa di qualsiasi inadempimento dei suddetti obblighi di riservatezza.

9.3 Ugualmente Discovery si impegna a mantenere la più assoluta riservatezza circa tutti i dati, le informazioni ed i materiali che acquisirà in occasione dell'esecuzione del presente contratto, trattandoli e conservandoli come patrimonio proprio e proteggendone l'integrità obbligandosi a non utilizzarli né a diffonderli in alcun modo a terzi se non nei limiti e per la sola finalità dell'esecuzione dello stesso ed in via strettamente riservata.

Discovery dichiara e garantisce inoltre, di utilizzare il materiale fornito nella sua versione originale ed integrale senza possibilità alcuna di variazioni o modifiche.

10) TUTELA DEI DATI PERSONALI

Discovery Italia srl, con sede in Via Visconti di Modrone 11, 20122 Milano, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/03 unitamente ai suoi responsabili informa che i dati personali raccolti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati identificativi e fiscali del Committente o di altre persone che per esso agiscono, sono trattati, sia manualmente che in forma automatizzata, nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal D.lgs. 196/03, per finalità relative all'esecuzione dei reciproci obblighi contrattuali ovvero derivanti da obblighi normativi, e potranno essere comunicati alle società e consulenti che forniscono servizi relativi ai rapporti contrattuali, nonché alle altre società del gruppo, per le stesse finalità sopra indicate. Resta inteso per il Committente, in qualità di interessato, l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 7 e 8 del D.Lgs. 196/03. Il Committente ha altresì il diritto di ottenere l'indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del D.lgs 196/03.

11) D. LEG.VO 231/01 E LEGGI ANTI CORRUZIONE

11.1 Il Committente dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e del Codice Etico di Discovery, disponibile al seguente indirizzo www.discoverymedia.com e si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni in esso contenute. L'inosservanza da parte del Committente, nell'ambito della presente accordo, di una qualsiasi delle previsioni del predetto decreto e/o del Codice Etico di Discovery comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà Discovery a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, nonché a richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

11.2 Entrambe le Parti dichiarano inoltre di conoscere il contenuto dello US Foreign Corrupt Practices Act del 1977 (e successive modifiche), dello UK Bribery Act e della legge anti corruzione italiana (di seguito, congiuntamente, "Leggi Anti Corruzione") e ne comprendono la rilevanza ai fini del presente accordo. Ciascuna Parte si impegna e, si impegna altresì a informarne i rispettivi responsabili, dipendenti e/o agenti, a intraprendere esclusivamente affari legittimi e a tenere un comportamento conforme ai principi di etica professionale nelle operazioni commerciali e in relazione alle autorità governative. Le Parti assicurano inoltre che nè loro nè i rispettivi responsabili, dipendenti e/o agenti offriranno, pagheranno o prometteranno, direttamente o indirettamente, alcunchè a nessun pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio e/o politico e/o candidato politico e/o qualsiasi altra persona o entità allo scopo di (i) influenzare le azioni e/o decisioni dei soggetti summenzionati al fine di ottenere o mantenere un accordo o (ii) indurre i suddetti soggetti, enti o terze parti a influenzare qualsiasi decisione e/o azione delle autorità governative nazionali e/o regionali. Ai fini della suddetta previsione, per pubblico ufficiale si intende qualsiasi ufficiale o dipendente delle autorità governative e/o qualsiasi altra persona incaricata di pubblico ufficio dalle autorità governative. Le Parti accettano di istruire ciascuna i rispettivi responsabili, dipendenti e/o agenti attraverso specifici corsi atti ad assicurare una corretta comprensione delle Leggi Anti Corruzione.

12) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Le suddette disposizioni generali di contratto si intendono concluse in Italia e regolate dalla Legge Italiana. Per la soluzione di qualsiasi contestazione, controversia civile e/o penale comunque relativa all'interpretazione, validità, esecuzione o cessazione del presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.